



2024/904

26.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/904 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'introduzione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione a dazio zero per quantitativi specifici di prodotti manufatti di iuta e di cocco mediante il regolamento (CE) n. 32/2000, a seguito dell'entrata in vigore del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1995, i contingenti tariffari sono stati ripetutamente prorogati. L'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2023.
- (2) Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è prorogato oltre il 31 dicembre 2023 in virtù del regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è opportuno prorogare di conseguenza il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (4) Per motivi di certezza del diritto e al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quinta colonna («Periodo contingentale») della tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:

- 1) il testo relativo al numero d'ordine 09.0107 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027»;
- 2) il testo relativo al numero d'ordine 09.0109 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027»;
- 3) il testo relativo al numero d'ordine 09.0111 è sostituito dal seguente:
«dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027».

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2000/32/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj>).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
